



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

UFFICIO DI PRESIDENZA

**Deliberazione n. 86 del 28 giugno 2017**

OGGETTO: Modifiche agli articoli 115 ter e 115 quater del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.

**Schema di deliberazione n. 83 del 26 giugno 2017**

**Verbale n. 17**

**Componenti:**

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Mario	CIARLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

**IL DIRIGENTE**  
F.to dott. Nicola Edoardo Troilo

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE**

RILEVA       NON RILEVA

\_\_\_\_\_

Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa. Cinzia Felci

## *L'Ufficio di presidenza*

*Su proposta del Presidente del Consiglio*

- VISTA** la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;
- VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni",
- VISTA** legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 "Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche" ed in particolare il capo IV "Organizzazione delle funzioni regionali di programmazione, valutazione e controllo. Organismo indipendente di valutazione";
- VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 "Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale" di seguito denominata Regolamento e successive modifiche ed in particolare la Sezione I bis "Organismo indipendente di valutazione", del capo VI "Strumenti di garanzia e di valutazione", del titolo VI "Ordinamento della dirigenza;
- VISTA** in particolare la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 novembre 2013, n. 81 "Istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Modifiche al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale.";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 : "Regolamento di disciplina delle funzioni del dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare il comma 3, dell'articolo 6 il quale prevede che *l'OIV è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;*
- VISTO** il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, con il quale è stato istituito, presso il dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della

performance, in attuazione dell'articolo 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;

**CONSIDERATO** che l'iscrizione nell'elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione, presso le amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale del 2 dicembre 2016 ovvero amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche a ordinamento autonomo;

**PRESO ATTO** che il citato d.p.r. 105/2016 all'articolo 8, comma 1, lettera *d*) ha abrogato, tra gli altri, il comma 3, dell'articolo 14, del citato d.lgs. 150/2009 che, ai fini della nomina dei componenti dell'OIV, prevedeva il rilascio del parere da parte del dipartimento della Funzione pubblica;

**RITENUTO** pertanto di procedere alla modifica degli articoli 115 ter e 115 quater del Regolamento.

**RITENUTO,** anche alla luce dell'intervenuta modifica del quadro normativo di riferimento, di revocare il precedente avviso per la nomina del componente dell'OIV vacante e, attesa la prossima scadenza dell'attuale OIV, di dare mandato al segretario generale vicario per l'avvio delle procedure di nomina del nuovo OIV del Consiglio regionale mediante adozione di un nuovo avviso pubblico di ricerca;

All'unanimità dei presenti

### ***DELIBERA***

**1.** di apportare al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale le seguenti modifiche:

*a)* il comma 1, dell'articolo 115 ter è sostituito dal seguente: << **1.** I componenti dell'OIV sono nominati tra gli iscritti all'elenco nazionale di cui al decreto del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 (di seguito denominato, nell'ambito della presente sezione, Elenco).>>;

*b)* il comma 2 dell'articolo 115 ter prima è sostituito dal seguente: << **2.** Ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 e dell'articolo 14, comma 4 della l.r. 1/2011, al fine di salvaguardare la caratteristica di indipendenza dell'OIV, non possono essere nominati componenti:

*a)* i dipendenti del Consiglio regionale e di altre amministrazioni o enti in posizione di comando presso il Consiglio;

*b)* coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione;

*c)* coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;

*d)* coloro che hanno legami di parentela o affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle strutture amministrative.>>;

c) il comma 3, dell'articolo 115 ter è sostituito dal seguente: << **3.** Ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, ciascun soggetto iscritto nell'Elenco e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di tre. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e per i componenti di OIV di amministrazioni con oltre mille dipendenti, il limite del primo periodo è pari ad uno.>>;

d) il comma 1, dell'articolo 115 quater, è sostituito dal seguente: << **1.** Ai fini della nomina dei componenti dell'OIV, si tiene conto dei requisiti professionali posseduti dai candidati accertati attraverso una valutazione comparativa dei curriculum e di un eventuale colloquio. L'incarico di Presidente dell'OIV può essere affidato esclusivamente a soggetti collocati nella fascia professionale tre dell'Elenco. L'incarico di componente dell'OIV può essere affidato a soggetti collocati in una delle tre fasce professionali del medesimo Elenco. Gli avvisi di selezione comparativa e i relativi esiti sono pubblicati altresì sul Portale della performance del dipartimento della Funzione pubblica.>>;

e) all'articolo 115 quater dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: <<**2 bis.** L'incarico di componente dell'OIV cessa anticipatamente al venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dallo stesso, ovvero in casi di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.>>;

**2.** di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet del Consiglio regionale.

Il Segretario  
F.to Cinzia Felci

Il Presidente  
F.to Daniele Leodori